


Un amministratore apostolico di troppo per la provincia monastica di Padre Pio

Situazione insostenibile e stato di disagio per tutti i frati che non sono retti da «propri» superiori - Incredibile ostracismo ai professori Medi e De Caro - Sempre in piedi il tentativo di soppressione della «provincia»



Padre Pio in preghiera di «ringraziamento» dopo la S. Messa

FOGGIA, 27

Speravamo che una smentita (è forse la prima volta che un giornalista si attenda e desideri tanto) ci fosse pervenuta a fugare i timori espressi nell'articolo del 23 gennaio a firma di Elviro Scolaro. Il silenzio non ha fatto altro che avvalorare quei timori e ci costringe a ritornare su un argomento certamente scottante, ma non per noi, che siamo umili servitori, più che difensori, della verità e della giustizia.

È noto che, alle volte, in una sede vescovile vacante, o in piena reggenza o in assenza del titolare, per gravi e speciali cause, il Sommo Pontefice ne affida la reggenza temporanea o perpetua ad un incaricato, il quale mostra le sue patenti di nomina o al Vescovo cui è preposto o al Capitolo della Cattedrale e assume il possesso della Diocesi. Questi è l'Amministratore Apostolico, la cui giurisdizione non cessa per la morte del titolare, né per la morte del Sommo Pontefice, ma solo quando abbia preso possesso della Diocesi in amministrazione il nominato nuovo Vescovo effettivo.

L'Amministratore Apostolico, quindi, come appare chia-



Padre Pio, il frate delle stimmate, con uno dei suoi fedelissimi: il dottor Kiswardal

ramente dalle nozioni sopra riportate, è un organo straordinario di amministrazione, che il Sommo Pontefice propone, per gravi ragioni, al compimento di taluni atti o addirittura all'intera gestione di una Diocesi, nell'esercizio

della sua suprema e piena potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa universale (can. 218/I C.I.C.).

Tale gestione straordinaria è sempre una misura di notevole gravità, perché menoma l'autonomia delle Diocesi e sopprime, sia pur temporaneamente, nella maggior parte dei casi, le amministrazioni ordinarie: pertanto, prima di disporla, il Sommo Pontefice si accerta che ricorrano veramente gravi ragioni di ordine pubblico ovvero che l'amministrazione ordinaria sia nell'assoluta impossibilità di funzionare, nonostante ogni intervento.

Una provincia monastica deve invece essere retta dai propri superiori, che sono in parte prelati presi fuori dell'ordine, in parte confratelli dello stesso ordine.

Primo dei superiori presi fuori dell'ordine è il Romano Pontefice. Egli è infatti il supremo Superiore di tutti i religiosi, cui essi sono tenuti ad obbedire anche in forza del voto di obbedienza in quelle cose, che riguardano la vita religiosa.

Ma, a differenza della prima, la potestà nella specie del Romano Pontefice, secondo l'opinione più diffusa e accreditata (Hilling: Archiv fuer kath. Kirchenrecht, 1934, p. 276; Sipos: Enchiridion Iuris Canonici, Romae 1954, p. 278), è, sì, potestà di giurisdizione, ma non dominativa.

Ne consegue che, mentre tutte le province monastiche sono governate da Superiori propri e da Capitoli a norma delle costituzioni particolari e del diritto comune e questi superiori hanno potestà dominativa sui sudditi (can. 501/I C.I.C.), il Sommo Pontefice può sostituire questi amministratori ordinari con Amministratori Apostolici, loro affidando la gestione straordinaria di dette province, ma questi ultimi non hanno alcuna potestà dominativa, in quanto non ne ha il loro committente.

Non si tratta, come potrebbe sembrare, di una sottile distinzione giuridica, ma di una questione di ben maggiore peso. L'Amministrazione Apostolica di una Diocesi, cui è commessa dal Sommo Pontefice piena potestà dominativa, è cosa di ben diversa sostanza dell'Amministrazione Apostolica di una provincia monastica. Essa è solo formalmente una gestione straordinaria, tanto che può non avere limitazioni di tempo e perpetuarsi. La seconda invece è non solo formalmente, ma pure sostanzialmente, una vera e propria gestione straordinaria, che, per difetto di potestà dominativa, deve essere limitata nel tempo, necessariamente.

Ora, nessuno riesce a spiegarsi come a Foggia una tale gestione duri ininterrottamente da un decennio, con tutte quelle conseguenze negative che andremo appresso enunciando.

Si badi: si tratta di un vero e proprio ricorso storico, della ripetizione di un provvedimento, adottato, forse nelle medesime ricorrenti circostanze e per i medesimi motivi, ben quarantacinque anni or sono. Nel 1924, infatti, fu nominato con Decreto Generalizio Commissario Generale «ad interim» della Provincia Monastica Cappuccina di Foggia il M.R. P. Bernardo D'Alpicella, ma è pur vero che quella volta fu salvata almeno la forma in quanto fu nominato — a mente alle costituzioni dell'Ordine — l'anno successivo con nuovo Decreto Generalizio Ministro Provinciale e tale confermato per la seconda e la terza volta con Decreti del 1928 e del 1931. In altri termini la gestione straordinaria gli fu affidata dal Ministro Generale a titolo di commissariato e fu trasformata

entro l'anno in gestione ordinaria, onde sempre, fin dalla prima designazione, esso Superiore avesse piena e illimitata potestà dominativa sui suoi confratelli. E il Padre Bernardo divenne sodale della provincia di Foggia, così troncadosi ogni legame con la sua originaria provincia parmense, tanto che nel 1935 fu eletto regolarmente a Morcone Ministro Provinciale per la quarta volta.

Questa volta, non pare che le forme debite siano state osservate con l'instaurazione di una Amministrazione Apostolica, cui non è dato alcun limite temporale. Vogliamo precisare: non v'è nulla, assolutamente nulla, da parte nostra, contro il Rev.mo P. Clemente da S. Maria in Punta. Se egli fosse trasferito dalla sua originaria provincia veneta a quella foggiana e fosse regolarmente eletto Ministro Provinciale, ne saremmo felici.

In primo luogo, dev'essere posto da parte ogni progetto di soppressione della provincia monastica e alla stessa devono essere restituiti tutti gli organi collegiali previsti dalle costituzioni dell'Ordine.

In secondo luogo, il Convento dell'Immacolata è stato costruito con le contribuzioni dei fedeli e deve essere rispettata la volontà degli oblatori, che volevano (così come loro veniva promesso) in quel Convento la sede degli Studi di Teologia e di Pastorale.

Che dire, poi, di quelle capotiche prese di posizione che vogliono impedire a un privato cattolico e luminare della scienza, quale l'on. Medi, di far sorgere in San Giovanni Rotondo una nuova opera intitolata alla memoria di Padre Pio, che, per le sue finalità, non può e non vuole essere in alcun modo in concorrenza con la Casa Sollievo della Sofferenza?

Che dire dell'infelice sostituzione dei dirigenti di quest'ultima Casa, che godevano della fiducia del più grande Pontefice dei tempi moderni, Pio XII, con persone che certo di quella fiducia non frudevano?

Che dire del tentativo, effettuato e poi fortunatamente rientrato, di trasferimento in altri luoghi della provincia dei Commissariati Provinciali del Terz'Ordine, delle Vocazioni e delle Missioni?

Che dire dell'amministrazione ordinaria laicale del Terz'Ordine, che si prolunga indebitamente oltre i limiti imposti dal can. 505 C.I.C.?

Che dire dell'ostracismo dato a un cattolico, quale l'onorevole De Caro, reo di militare in un partito di destra, quando non si cessa di blandire socialisti e comunisti?

Che dire dello stato di disagio in cui vivono tutti indistintamente i frati della provincia monastica e delle ripercussioni negative che ciò ha nel campo dei fedeli?

LELLO FOLLIERI